



ODG

N. 848

Accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità del Terzo Reich

Presentato da:

ALLASIA STEFANO (primo firmatario) 22/06/2022, MOSCA MICHELE 22/06/2022, GAVAZZA GIANLUCA 22/06/2022, MARTINETTI IVANO 22/06/2022, GRAGLIA FRANCESCO 23/06/2022, VALLE DANIELE 23/06/2022

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 23/06/2022

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: Accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità del Terzo Reich

Il Consiglio regionale,

Premesso che

- durante gli anni dell'occupazione tedesca dal 1943 al 1945 l'esercito tedesco si rese responsabile di numerosi crimini di guerra contro la popolazione civile e di gravi violazioni delle norme internazionali che regolavano i conflitti armati;
- le vittime dei crimini di guerra nazisti hanno presentato in Italia numerose richieste di risarcimento contro lo stato tedesco per i crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale;

Considerato che

- il numero delle vittime che hanno ottenuto il riconoscimento di tale innegabile diritto è ancora sostanzialmente limitato, in quanto sussistono difficoltà ad accedere a tali risarcimenti;

visto che

- l'esclusione della giurisdizione italiana nei confronti degli atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona è stata giudicata costituzionalmente illegittima da una recente sentenza della Corte Costituzionale (sent. C.C. 238/2014);
- la Germania continua a rifiutarsi anche dopo la citata pronuncia della Corte Costituzionale di riconoscere la propria responsabilità, e anzi di recente ha citato l'Italia davanti la Corte internazionale di giustizia (CIG) per sottrarsi all'esecuzione delle sentenze italiana di condanna, facendo valere una precedente sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 2012, che le riconosceva una totale immunità;

Visto "altresì" che

- l'articolo 43 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) ha recentemente istituito un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime italiane di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich;
- il Fondo per il ristoro dei danni subito dalle vittime prevede una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- l'accesso a tale Fondo è limitato a coloro che hanno già ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra contro il Terzo Reich e a coloro che hanno esercitato una nuova azione di risarcimento del danno entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero dal 30 aprile 2022;

Considerato "altresì" che

- l'esiguità del termine decadenziale di 30 giorni, addirittura già scaduto prima della conversione in legge del decreto, pregiudica

irrimediabilmente il diritto al risarcimento dei danni subiti da un numero ingente di vittime dei reati di guerra commessi dal Terzo Reich;

- le pesanti difficoltà di accesso al risarcimento da parte delle vittime di tali crimini comportano una discriminazione tra i soggetti interessati, dando luogo a difformità di trattamento nei confronti di coloro che si trovano in situazioni analoghe;

Ritenuto che

- nessun indennizzo ai superstiti viventi o ai loro eredi può cancellare le responsabilità storiche, sanare i crimini commessi e far precipitare nell'oblio il ricordo degli eventi;

Impegna

il Presidente e la Giunta regionale

- a farsi parte attiva nei confronti del Governo affinché provveda a rimuovere gli ostacoli che continuano a pregiudicare l'accesso al risarcimento da parte delle vittime dei crimini di guerra del Terzo Reich, estendendo altresì la riapertura dei termini anche a coloro (ex deportati e loro eredi) la cui domanda risarcitoria è stata respinta da sentenza passata in giudicato che ha dichiarato l'immunità dello stato tedesco sulla base di una legge dichiarata successivamente incostituzionale;

Impegna altresì

il Presidente del Consiglio regionale

- a trasmettere il presente ordine del giorno alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le sollecitazioni alla modifica delle modalità di accesso ai risarcimenti da parte delle vittime dei crimini di guerra vengano recepite in sede di conversione del decreto legge 36/22.